



SOMMARIO

ASSEMBLEA NAZIONALE COORDINAMENTO B.C.C.	<ul style="list-style-type: none">➤ Comunicato della Segreteria Nazionale➤ La Mozione Finale➤ Il nuovo Direttivo Nazionale➤ Il nuovo Esecutivo Nazionale
CASSA MUTUA NAZIONALE	<ul style="list-style-type: none">➤ Circ. 2/04 – trattamento fiscale dei contributi versati e delle spese sanitarie 2003
FONDO PENSIONE NAZIONALE	<ul style="list-style-type: none">➤ Tassazione delle prestazioni di previdenza complementare
SALUTE E SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">➤ Il lavoro d'ufficio non è ... "pulito"➤ Videoterminali ed illuminazione
PRIVACY	<ul style="list-style-type: none">➤ Videosorveglianza e protezione dati personali
COMUNICATI DI UTILITA' Servizio di Leva Cultura Per circolare Cure termali	<ul style="list-style-type: none">➤ Min. Difesa – D. 30.12.2003 – Condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva – ERRATA CORRIGE➤ D.P.C.M. 04.02.2004 – Obiettori di coscienza e condizioni per le dispense e L.I.S.A.A.C.➤ Ingressi gratuiti in Musei vari➤ Passeggeri senza cinture: in caso di incidente "concorso di colpa" per il conducente➤ Convenzione cure termali 2004
COORDINAMENTO REGIONALE LOMBARDIA	<ul style="list-style-type: none">➤ Mutuo Prima Casa – Tasso in vigore dal 1° aprile 2004➤ Comitato Regionale Lombardo – comunicato su risultati elettorali Assemblea Nazionale B.C.C.
COORDINAMENTO REGIONALE L.U.S.	<ul style="list-style-type: none">➤ Comunicato su incontro del 15.03.04 con BCC di Roma

I TESTI DEI COMUNICATI LI LEGGI SUL NOSTRO SITO

WWW.FABI.IT/BCC

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 2004

Adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

... *omissis* ...

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2004 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue:

Euro 13.430,78 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali ed ai sordomuti;

Euro 3.942,25 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

Euro 6.457,12 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

1. Per l'anno 2004 gli importi mensili delle indennita' specificate in premessa sono determinati nelle misure appresso indicate:

indennita' di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti Euro 649,15;

indennita' di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali Euro 436,77;

indennita' di comunicazione da erogare ai sordomuti Euro 220,18;

speciale indennita' da erogare ai ciechi ventessimisti Euro 157, 69.

Art. 3.

1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

pensione spettante ai ciechi civili assoluti Euro 248,19 dal 1° gennaio 2004;

pensione di inabilita' spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonche' ai ciechi civili ventessimisti Euro 229,50 dal 1° gennaio 2004;

assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 170,30 dal 1° gennaio 2004.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con eta' pari o superiore ai sessantacinque anni viene elevato di Euro 58,05 mensili, secondo i criteri e le modalita' indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 5.

1. Ai sensi ed in conformita' dell'art 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidita' o di indennita' mensile di frequenza di eta' inferiore a sessantacinque anni, e' concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, una maggiorazione di Euro 10,33 mensili, per tredici mensilita', a condizione che non possiedano ne' redditi propri di importo pari o superiore a Euro 4.913,22 ne' redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a Euro 10.266,36.

Art. 6.

1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di eta' pari o superiore a settanta anni e' incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a E 535,95 al mese, per tredici mensilita', in base alle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a Euro 6.967,35;
- b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a Euro 6.967,35 ne' redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a Euro 11.750,96;
- c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Art. 7.

1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennita' speciale ai ciechi ventesimalisti sono ridotte di Euro 93 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il Ministro: Tremonti

da PuntoSicuro del 01.01.04

L'AUTO AZIENDALE DEVE AVERE A BORDO I GIUBBOTTI RETTORIFLETTENTI

nel caso sono D.P.I. Dispositivi Individuali di Protezione

La recente entrata in vigore della norma, prevista dal Codice della Strada, che obbliga l'uso del giubbotto retroriflettente è semplice e chiara per tutti gli automobilisti. **Una riflessione particolare deve, invece, essere fatta per le auto aziendali.**

La domanda che ci poniamo è la seguente: è sufficiente che il datore di lavoro preveda per ogni macchina di servizio un dispositivo ad alta visibilità (giubbotto retroriflettente) per il dipendente conducente, come previsto dal codice della strada?. E se i dipendenti sono due, un passeggero oltre all'autista?

Il rischio di investimento, a causa di uscita dell'auto, riguarda tutti coloro che, conducente o passeggero, abbandonano il mezzo. La prassi consolidata, anzi, dimostra come in presenza di due soggetti ambedue tendono a uscire dall'auto con conseguenti rischi alla loro incolumità se la presenza non è bene segnalata.

Una applicazione meccanica del Codice della Strada obbliga la tenuta a bordo di un solo giubbotto per automezzo mentre il datore di lavoro è soggetto per le auto aziendali ad applicare il D. Lgs. 626/94.

Nel settore della sicurezza, come in altri, non vige il principio che "una legge esclude l'altra" ma quello che "una legge integra l'altra".

Nel nostro caso il "giubbotto retroriflettente" risponde ai dettami previsti dal Codice della Strada mentre **l'autovettura di proprietà del datore di lavoro, qualora affidata, a personale dipendente - a qualsiasi titolo - è a tutti gli effetti un luogo dove si esplica un lavoro.**

Da qui l'obbligo derivante dall'art. 4 del D. Lgs. 626/94 di effettuare una valutazione dei rischi che non deve essere statica ma in continua evoluzione e aggiornamento.

Il "nuovo" rischio, del resto previsto e "obbligato" dal Codice della Strada, è rappresentato dal possibile investimento dell'autista o di colui che esce dall'automezzo senza idonea segnalazione di visibilità della persona.

In conclusione si utilizza il giubbotto come prevede il Codice ma, per effetto del Decreto 626 si determina la possibilità che nell'automezzo vi siano due soggetti e allora si mettono a loro disposizione due giubbotti..

Il nostro automezzo avrà quindi a bordo idonei Dispositivi di Protezione Individuali che vengono utilizzati per la protezione collettiva.

In questo senso, a differenza del DPI classico, non vi è la consegna ad personam ma la messa a disposizione del DPI con l'obbligo d'uso (far firmare in tal senso una dichiarazione) ovvero per uso collettivo, cioè dei soggetti che di volta in volta utilizzano il mezzo.

Infine, per tutti, è utile ricordare come il giubbotto non deve stare nel bagagliaio ma, possibilmente, nel vano anteriore del mezzo in modo da poter essere indossato prima di uscire dal mezzo stesso. Qualora il vano anteriore non presenta spazi sufficienti è meglio lasciarlo sui sedili posteriori che sono a portata di mano al fine di indossare il giubbotto retroriflettente sempre prima di abbandonare l'auto.

A cura di Rocco Vitale, sociologo del lavoro